



FOGLIO INFORMATIVO CONTO DI BASE

*Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 201/2011 come convertito nella Legge
214/2011*

Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, 20121 Milano, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 444.680.575, Partita IVA10536040966. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158, iscritta al R.E.A. al n. MI 343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1063. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, 20121 Milano. Email: infoclientiprivate@mediobanca.com. PEC: mediobanca@pec.mediobanca.it. Sito web: www.mediobanca.com.

Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome.....Cognome.....

Qualifica:

dipendente consulente finanziario agente in attività finanziaria

Codice banker.....

Iscritto all'Albo o Elenco.....

Numero di iscrizione in Albi o Elenchi

Che cos'e' il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette,

fido.

Quali sono i rischi del conto corrente?

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 Euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per sapere di più:

La **Guida pratica al conto corrente**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della Banca www.mediobanca.com, e presso tutte le filiali della Banca.

Che cos'è il conto di base

Il Conto di Base, è un prodotto realizzato per soddisfare esigenze finanziarie di base. Il Conto di Base risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti. Il Conto di Base è uno strumento a operatività limitata, non essendo consentito l'accesso ad altre tipologie di servizi, diversi da quelli stabiliti nella convenzione (di seguito "Convenzione") sottoscritta tra il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, le Poste Italiane S.p.A. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, sono esclusi servizi quali la convenzione di assegno, la carta di credito, l'accesso a forme di finanziamento e il deposito titoli per gli investimenti. Il Conto Di Base



include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero di operazioni annue previste nell'Allegato A della suddetta Convenzione (Tabella A sotto riportata), per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili. Le giacenze del Conto di Base non sono remunerate. La Banca si astiene dall'autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al Conto di Base e non esegue un ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il correntista. Il Conto di Base riservato alle fasce socialmente svantaggiate

Per i consumatori (ovvero le persone fisiche di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad € 8.000, il canone annuo del Conto di Base è gratuito e l'imposta di bollo non è dovuta.

I soggetti di cui sopra presentano, al momento della richiesta di apertura del Conto di Base, un'autocertificazione in cui attestano il proprio reddito ISEE e di non essere titolari di altro Conto di Base, anche presso altra banca. Il Conto di Base può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

I titolari del Conto di Base inviano annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il predetto termine, la Banca addebita il canone annuo e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio. In caso di mancata attestazione entro il termine di cui sopra, o se l'ISEE attestato comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, la Banca ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese e imposta di bollo.

Tabella A

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del “Conto di base”	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	6
Prelievo tramite ATM della banca o del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale	Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale	12
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto Sepa	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa effettuati con addebito in conto	12
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o Sepa con addebito in conto	6
Versamenti contanti e/o versamenti assegni	12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi/incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito	1



Il Conto di Base riservato agli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000,00

Per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000,00, che non rientrano nella categoria dei consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad € 8.000, è prevista la possibilità di chiedere l'apertura di un conto di base che sia gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui alla Tabella B ovvero l'apertura di un conto gratuito che consenta esclusivamente la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui alla Tabella B. Il Cliente può richiedere l'effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nella Tabella B. In tal caso si applicano le condizioni economiche riportate nel presente foglio informativo. L'effettuazione di tali operazioni aggiuntive può quindi comportare per il Cliente il pagamento di costi ulteriori rispetto al canone annuo. I soggetti di cui sopra presentano, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un'autocertificazione in cui attestano di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo citato e di non essere titolari di altro Conto di Base, anche presso altra banca. I titolari del Conto di Base comunicano annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il trattamento pensionistico dell'anno. La mancata attestazione entro il predetto termine ovvero un trattamento pensionistico eccedente il predetto limite di € 18.000,00, comportano la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.



Tabella B

Tipologie di servizi offerti gratuitamente a soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di 18.000 euro	Numero di operazioni annue incluse nel canone
Elenco movimenti	6
Prelievo contante allo sportello	12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo sul territorio nazionale,	Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa (incluso accredito stipendio e pensione)	Illimitate
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali)	1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi/incluso spese postali)	4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito	Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1	1

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il conto di base

TIPOLOGIA	ICC (indicatore dei costi complessivi) - SPORTELLO	ICC (indicatore dei costi complessivi) - ONLINE
	Conto di base ordinario	€ 60
Conto di base per fasce socialmente svantaggiate	€ 0	€ 0
Conto di base per soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000	€ 0	€ 0

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo di € 34,20 obbligatoria per legge per i conti correnti con una giacenza media annua superiore a 5.000 Euro. Se la giacenza media non supera questa cifra, l'imposta di bollo non è dovuta. L'imposta di bollo è esente per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad Euro 8.000. Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce a 3 profili di operatività, meramente indicativo – stabilito dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it.

Se il correntista effettua operazioni in numero eccedente o aggiuntive rispetto a quelle comprese nel canone, di cui alle tabelle sopra riportate,



gli saranno addebitate le spese previste per ciascuna di tali operazioni come indicato nel prosieguo di questo Foglio Informativo. Le voci di costo riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto** messi a disposizione dalla Banca. **E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto.**



VOCI DI COSTO

SPESE FISSE

Gestione Liquidità	Spese per l'apertura del conto Canone annuo	Gratuite Euro 60 con applicazione prorata mensile per accensione in corso di trimestre Euro 0
	Canone annuo per le fasce socialmente svantaggiate (ISEE in corso di validità inferiore a Euro 8.000) e per titolari di trattamenti pensionistici fino ad Euro 18.000 lordi annui Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Le operazioni riportate nelle precedenti Tabella A e Tabella B Gratuite
Servizi di pagamento	Spese annue per conteggio interessi e competenze Canone annuo carta di debito nazionale Canone annuo carta di debito internazionale Canone annuo carta di credito Canone annuo carta multifunzione	Servizio non disponibile Servizio non disponibile Carta non offerta con il Conto di Base Carta non offerta con il Conto di Base Gratuito
Home Banking	Canone annuo per online banking Canone annuo per phone banking	Servizio non disponibile



VOCI DI COSTO

SPESE VARIABILI

Gestione Liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	Gratuito
Servizi di Pagamento	Invio estratto conto – online/cartaceo	Gratuito
	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	Servizio non disponibile
	Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	Gratuito
	Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c - – disponibile solo tramite sportello	Gratuito
	Domiciliazione utenze	Gratuito

VOCI DI COSTO

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,00%
Fidi e Sconfinamenti	È escluso l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento. La Banca non consente alcun tipo di scoperto di conto e non esegue pagamenti che comportino un saldo negativo.	



VOCI DI COSTO

DISPONIBILITA' E VALUTE SOMME VERSATE

Contante/assegni circolari stessa banca	Giorno dell'operazione Disponibilità giorno operazione
Assegni bancari stessa filiale	Giorno dell'operazione Disponibilità giorno operazione
Assegni bancari altra filiale	Giorno dell'operazione Disponibilità giorno operazione
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	Valuta giorno dell'operazione Disponibilità 3 giorni lavorativi
Assegni bancari altri istituti	"Su piazza": Valuta 1 giorno lavorativo Disponibilità 3 giorni lavorativi "Fuori piazza": Valuta giorno lavorativo Disponibilità 4 giorni lavorativi
Emissione assegni circolari	Gratuita

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.108/96), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale o sul sito internet della Banca www.mediobanca.com.

Altre condizioni economiche Operatività corrente e gestione della liquidità

Spese tenuta conto	Euro 0
Remunerazione delle giacenze	Si veda voce "Interessi sulle somme depositate"
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	Non previste



Recesso e reclami

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dallo stesso o dai singoli rapporti disciplinati dalle Sezioni che seguono in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso e senza spese di chiusura.

Si fa avvertenza che le disposizioni di seguito riportate si applicano nella misura in cui siano compatibili con l'operatività del conto di base

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i tempi massimi per la chiusura del rapporto

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 17 Durata e scioglimento del contratto (recesso, clausola risolutiva espressa)

(omissis)

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Ugual termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente.

(omissis)

Sez. II Conto corrente bancario

Art. 12 Recesso

1. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone

comunicazione per iscritto, senza preavviso e senza spese di chiusura, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Analoga facoltà di recesso ha la Banca, ma (i) con preavviso di almeno 10 giorni, con riferimento alla convenzione di assegno, (ii) con un preavviso di 2 mesi per il rapporto di conto corrente a cui sono strettamente connessi i servizi di pagamento. Il recesso dal contratto provoca gli effetti di cui all'art. 17, comma 1 della Sezione I - *Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente*.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta a eseguire gli ordini ricevuti in, e a pagare gli assegni tratti con, data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti né a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal



- contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso, ovvero indicare alla Banca stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini e il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
 6. Il recesso dalla convenzione di assegno, esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno dei cointestatari, lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere azioni separatamente.

Reclami

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione con riferimento alla prestazione dei servizi bancari e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico della finanza), con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove

- ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti.
3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata: mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente. L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro:
- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti all'art. 1 della Sezione VIII. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
 - 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, diversi dai servizi di pagamento di cui al precedente alinea;
 - 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di investimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed

esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili.

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i mezzi di Risoluzione Stragiudiziale Delle Controversie

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 18 Foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversie

1. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
2. L'invio di reclami alla Banca è disciplinato dal precedente articolo 2 della presente Sezione I.
3. In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente Sezione I, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
 - A. **per i servizi bancari** (ivi compreso il deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative



all'accesso all'ABF;

- B. per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento,** qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
4. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 3, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
 5. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 3 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
 6. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Legenda

Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Fido o affidamento	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la Banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali



Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il Tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.